

Il Direttore

Agli Uffici Centrali di Staff

Alle Divisioni

Alle Direzioni Centrali

Alle Direzioni Regionali

Alle Direzioni Provinciali di Trento e
Bolzano

e, p.c. All'unità di crisi Uffici centrali - Covid-19

OGGETTO: Lavoro agile e luogo di svolgimento della prestazione lavorativa

Pervengono alla scrivente richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa da un luogo diverso da quello originariamente indicato al momento dell'attivazione dello smart-working.

Preliminarmente si richiama il contenuto delle linee guida in tema di modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile, diramate dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 14419 del 06 marzo 2020, e in particolare quanto previsto al punto 5 dell'allegato alle citate linee guida in cui è stato precisato che: *“Premesso che il lavoro agile non prevede una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno della sede di servizio, tuttavia, al fine di garantire la tutela assicurativa, il lavoratore comunicherà al responsabile diretto, laddove pianifica le giornate di svolgimento dell'attività in modalità agile, il luogo o i luoghi dove l'attività verrà espletata.”*

Il dipendente quindi è tenuto a comunicare al proprio responsabile il luogo in cui intende svolgere la propria attività lavorativa affinché sia garantito e tutelato dalla copertura assicurativa in ordine agli eventuali infortuni sul lavoro.

Inoltre, l'individuazione specifica del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa risulta opportuno affinché possano essere valutate tutte le misure idonee a garantire il vincolo alla riservatezza sui dati, documenti e informazioni di cui il dipendente è in possesso o a conoscenza per ragioni di ufficio.

L'indicazione del luogo/luoghi di svolgimento della prestazione è altresì un elemento dell'accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente e la circostanza che il ricorso al lavoro agile risulti oggi possibile a prescindere dalla relativa formalizzazione¹, non esenta il lavoratore dal rispetto della suddetta prescrizione.

Si tenga conto inoltre che l'articolo 87 del decreto-legge n. 18/2020, che conferma che il lavoro agile continua ad essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, deve essere integrato con l'articolo 263, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, che prevede il possibile adeguamento “... *alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali*”.

Al riguardo si richiama quanto già precisato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con la Direttiva n. 3/2020: “*Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione.*”

Pertanto, è possibile per i dipendenti svolgere la propria attività anche in un luogo diverso dalla propria residenza/domicilio, o comunque diverso da quello dell'inizio del *lock down* previa necessaria comunicazione al datore di lavoro ai fini della tutela assicurativa e compatibilmente con la rimodulazione delle attività in attuazione del citato art. 263 del D.L. 34/2020.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente

¹ Cfr articolo 87, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 24/2020